




PrestiNuova

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

Normativa sulla Trasparenza Bancaria

(Testo Unico Bancario D.Lgs. 385/93 e norme di attuazione)



**FINANZIAMENTI
CON DELEGA DI PAGAMENTO MEDIANTE
TRATTENUTE SULLO STIPENDIO**

**FOGLIO INFORMATIVO SULLE OPERAZIONI E
SERVIZI OFFERTI ALLA CLIENTELA**



PrestiNuova

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

INFORMAZIONI SULL'INTERMEDIARIO

PRESTINUOVA

Società per Azioni – Sede Legale Via Nazionale n. 230 – 00184 ROMA – Iscritta all'Elenco U.I.C. n. 36972 – Iscritta all'Elenco speciale di cui all'art. 107 T.U.B. – Codice ABI n. 33066.2 – P. IVA, Codice Fiscale e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma, 05424740826 – REA 1177405 Appartenente al Gruppo Bancario “Banca Popolare di Vicenza” e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della stessa Banca Popolare di Vicenza. Tel. 091/6870111 - Fax 091/6822578. Posta elettronica: info@prestinuova.it – Sito internet: “www.prestinuova.it”

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

PRESTITO PERSONALE CON DELEGA DI PAGAMENTO MEDIANTE TRATTENUTE SULLO STIPENDIO

A chi è destinato il finanziamento

Il finanziamento è destinato alla persona fisica che lo chiede per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta e che quindi riveste la qualità di “consumatore” (come definito dal D.Lgs 206/2005 “Codice del consumo”). Di conseguenza, se rientrando nei limiti di importo previsti dalla relativa normativa (da 200,00 euro a 75.000,00 euro), il finanziamento è regolato anche dalla normativa sul credito ai Consumatori (D.Lgs. 385/93 modificato dal Dlgs 141/2010 di recepimento della Direttiva Europea 2008/48/CE). Per ottenere le “INFORMAZIONI EUROPEE DI BASE AL CREDITO AI CONSUMATORI” è sufficiente farne richiesta ai punti vendita di Prestinuova: il rilascio è gratuito

Normativa speciale di riferimento

Il finanziamento è regolato dagli artt. 1268-1271 c.c. nonché, per quanto applicabile, dal Testo Unico approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950 n. 180 e Relativo Regolamento D.P.R. 28 luglio 1950 n. 895 e successive modifiche ed integrazioni. Per i dipendenti della Regione Siciliana, il finanziamento è regolato altresì dal Decreto Assessoriale Presidenza della Regione Siciliana del 13 ottobre 2005 e dall'art. 45, 4° comma, L.R. (Regione Siciliana) n. 10/1999 e, per quanto in esso non previsto, dal suddetto D.P.R. 180/50 in quanto compatibili.

Prestito personale estinguibile mediante conferimento da parte del mutuatario, lavoratore dipendente, al proprio datore di lavoro di mandato irrevocabile (ATTO DI DELEGA) a trattenere una quota della propria retribuzione ed a versarla all'intermediario mutuante (artt. 1269 e 1723, comma 2, c.c.). La delegazione di pagamento, per avere efficacia, deve essere accettata dal datore di lavoro il quale, se accetta, assume gli obblighi da questa derivanti.

Cosa produrre e come funziona il rimborso della rata

Per beneficiare di questa categoria di finanziamento il cliente dovrà, quindi, presentare il proprio certificato di stipendio, rilasciato dal datore di lavoro, sulla base del quale sarà possibile determinare la quota delegabile e quindi, per relazione, l'ammontare del prestito corrispondente.

E' un finanziamento personale non finalizzato, a tasso di interesse fisso, con rimborsi secondo un piano predefinito a rate costanti.

Come si compone il costo complessivo

Il costo complessivo del prestito è costituito:

- 1) dagli interessi;
 - 2) dalle spese di istruttoria;
 - 3) dagli oneri di distribuzione;
 - 4) dalle commissioni finanziarie;
 - 5) dai diritti spettanti all'Ente datoriale;
 - 6) dai costi assicurativi;
 - 7) dagli oneri erariali.
- 1) **Interessi:** il rimborso del finanziamento, qualunque sia la durata scelta dal cliente, è effettuato a tasso fisso con rata costante comprensiva di quota capitale e quota interessi calcolata al Tasso Annuo Nominale col metodo a scalare c.d. “alla francese”.
 - 2) **Spese di Istruttoria:** comprendono i costi relativi alle attività propedeutiche al perfezionamento del contratto quali la raccolta e l'esame della documentazione, la deliberazione, la notifica del contratto all'Amministrazione terza delegata, l'acquisizione del benessere, la rimessa del netto ricavo al Delegante, l'eventuale estinzione dei prestiti in precedenza contratti dal Finanziato ed ogni altra attività necessaria alla tempestiva esecuzione del servizio.
 - 3) **Oneri di distribuzione:** comprendono i costi connessi alle attività di vendita, svolte da personale dipendente della società o da incaricati esterni ugualmente qualificati, onde ricercare ed attivare la soluzione finanziaria di interesse del cliente, concorrere all'attività di istruttoria del finanziamento e consentire al cliente di accedere agevolmente a tale forma di finanziamento.
 - 4) **Commissioni finanziarie:** comprendono la remunerazione sia dell'attività imprenditoriale sia delle prestazioni e della successiva amministrazione del prestito per l'intera durata dell'ammortamento; i costi per le operazioni di acquisizione della provvista, della copertura – anche in via aleatoria – delle perdite sui ritardi, non sanzionati, dei pagamenti da parte delle Amministrazioni; gli oneri per la riscossione delle rate in scadenza e delle relative quadrature e riconciliazioni contabili; la copertura del rischio di tasso per tutta la durata dell'operazione ed ogni adempimento nascente dall'esecuzione del contratto.
 - 5) **Diritti Ente:** comprendono gli oneri per la riscossione ed il trasferimento dei rimborsi delle rate, stabiliti dall'Ente di appartenenza del debitore e da riconoscersi all'Ente medesimo.
 - 6) **Costi assicurativi:** il rilascio del finanziamento prevede necessariamente l'adesione/sottoscrizione del Cliente, a beneficio di PrestiNuova, per iscritto, a POLIZZE DI ASSICURAZIONE SULLA VITA e/o PER I RISCHI DI IMPIEGO con primarie Compagnie Assicuratrici, il cui costo sarà dedotto dal netto ricavo del finanziamento. Le polizze garantiscono la copertura del debito residuo del finanziamento in caso di morte o cessazione del rapporto di lavoro del Finanziato. Per tutte le condizioni contrattuali di assicurazione, generali e particolari, si rimanda ai fascicoli informativi ed alle condizioni generali di assicurazione predisposti dalla compagnia di assicurazione. Nell'ipotesi in cui la specifica Convenzione con il datore di lavoro preveda il vincolo sul Trattamento di Fine Rapporto maturato e maturando per il caso in cui si verifichi la perdita di impiego o il decesso nel corso della durata del finanziamento, non sarà prevista alcuna polizza assicurativa. In tal caso, infatti, il Trattamento di Fine Rapporto sarà impiegato per la copertura del rischio vita e/o impiego. Per i lavoratori dipendenti dello Stato la copertura assicurativa vita e impiego NON potrà essere fornita direttamente dall'Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche (INPDAP).



PrestiNuova

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

7) Oneri erariali: il contratto di finanziamento è soggetto a imposta di bollo D.P.R. 642/72 assolta in modo virtuale (aut. Agenzia delle Entrate – Uff. di Palermo 2 - Prot. N. 130882/2005 del 27/12/2005).

Principali rischi (generici e specifici)

Impossibilità di beneficiare delle eventuali fluttuazioni al ribasso dei tassi, in quanto erogato a tasso fisso.

Rischio d'escussione delle eventuali garanzie accessorie al finanziamento in caso di mancato rimborso dello stesso.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996), relativo ai contratti di finanziamento, può essere consultato in filiale e sul sito Internet : www.prestinuova.it
Le condizioni economiche indicate nel presente Foglio Informativo saranno comunque e sempre applicabili solo nel rispetto del limite massimo del TEG di cui alla citata legge 108/96 relativo alle specifiche operazioni.

Condizioni Economiche dei prestiti con delegazione di pagamento

Montante	fino al massimo consentito dalla quota cedibile
Durata	Minima 24 mesi – massima 120 mesi
Periodicità rate	Mensile
Capitalizzazione degli interessi	Correlata alla periodicità delle rate e calcolata con riferimento all'anno commerciale
Tasso di interesse (TAN)	Max 5,00%
Spese di istruttoria (1)	Max € 300,00
Oneri di distribuzione (1) (2)	Max 4,50% (sul montante del finanziamento)
Commissioni finanziarie (2)	Massimo 15% (sul montante del finanziamento)
Diritti Ente (2)	Max € 2,80 (pro rata)
Costi Assicurativi (1) (3)	l'individuazione dei costi può essere effettuata consultando i fascicoli informativi e le condizioni generali di assicurazione delle diverse Compagnie assicurative.
# Rischio Vita variabile in funzione	a) dell'ammontare del finanziamento b) dalla durata del finanziamento c) dell'età del mutuatario d) del sesso del mutuatario
# Rischi diversi di Impiego variabile in funzione	a) dell'ammontare del finanziamento b) dalla durata del finanziamento c) dell'anzianità di servizio maturata d) della tipologia ente datoriale
Oneri erariali (1) T.A.E.G.	Secondo legge Minimo 5,00% - Massimo fino al limite consentito dalla normativa antiusura in vigore alla stipula del contratto.
Indennizzo per rimborso (estinzione) anticipato	Max 1% calcolata sul capitale estinto anticipatamente se la vita residua del contratto è superiore a un anno Max 0,50% del capitale residuo se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno L'indennizzo non è dovuto se il cliente estingue anticipatamente il debito che ammonta ad un importo pari o inferiore a € 10.000,00
Tasso di Mora (4)	Massimo 4 punti in più sul tasso nominale annuo in vigore alla data di scadenza della rata non pagata
Comunicazioni ai sensi della normativa sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari	Non viene effettuato alcun recupero spese per le comunicazioni periodiche (es. rendiconto annuale) né viene effettuata alcuna variazione delle condizioni contrattuali in corso di rapporto.

(1) Componenti di costo detratte in una unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento e non restituibili al cliente in caso di anticipata estinzione. Per la componente "oneri di distribuzione" l'importo non restituibile è pari al 50% .

(2) Componenti di costo detratte in una unica soluzione all'atto dell'erogazione del finanziamento e restituibili al cliente, per la parte residua e non maturata, in caso di anticipata estinzione. Per la componente "oneri di distribuzione" l'importo restituibile è pari al residuo non maturato del 50% .

(3) I costi di Assicurazione saranno rimborsati dalla compagnia di assicurazione per la parte di premio non goduta come regolato dal contratto di assicurazione.

(4) con riferimento all'ammontare del tasso di mora PrestiNuova terrà conto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.

Il Cliente può richiedere gratuitamente copia del contratto idonea per la stipula.



PrestiNuova

Gruppo Banca Popolare di Vicenza

I contratti possono essere conclusi presso i punti vendita di PrestiNuova s.p.a. o presso le filiali delle banche del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.

RECESSO E RECLAMI

Diritto di recesso del Cliente

Il Cliente può esercitare il diritto di **recesso**, senza dover indicare il motivo, entro **14 (quattordici) giorni dalla conclusione del contratto** mediante l'invio di **comunicazione in forma scritta** a mezzo Raccomandata A/R, all'indirizzo: PrestiNuova S.p.A. Via Nazionale n. 230 – 00184 ROMA (art. 125-ter del D. Lgs. 385/1993 e artt. 64 comma 2 e 67-duodecies del D.Lgs. 206/2005, "Codice del Consumo").

Il Cliente prende atto che per conclusione del contratto deve intendersi:

- il momento in cui riceve da PrestiNuova l'importo dell'erogazione del finanziamento, anche se non ha ancora ricevuto la comunicazione formale di accettazione della presente proposta;
- oppure il momento in cui riceve da PrestiNuova la comunicazione formale di accettazione della presente proposta, anche se non ha ancora ricevuto l'erogazione del finanziamento.

Considerato che il Cliente riceve le tutte le condizioni e le informazioni previste dalla normativa applicabile prima della sottoscrizione della presente proposta, il termine di 14 (quattordici) giorni per il recesso decorre dalla conclusione del contratto.

Entro 30 (trenta) giorni dall'invio della suddetta comunicazione di recesso, il Cliente dovrà restituire a PrestiNuova quanto da questa eventualmente già corrisposto a titolo di netto erogato, corrispondere gli interessi maturati dal giorno dell'erogazione fino al momento della restituzione al tasso di ammortamento contrattuale su base annua e rimborsare a PrestiNuova le somme non ripetibili che la stessa abbia eventualmente corrisposto alla pubblica amministrazione.

Il rimborso previsto dal presente articolo è dovuto anche qualora PrestiNuova, in sede di erogazione, come autorizzato dallo stesso Cliente con atto a parte, abbia utilizzato l'importo indicato alla voce "netto erogato" per estinguere eventuali prestiti in corso di ammortamento

Risoluzione stragiudiziale delle controversie: reclami, conciliazione e mediazione

Competente nella definizione di eventuali reclami è l'Ufficio Reclami della Capogruppo Banca Popolare di Vicenza.

Di conseguenza, il Cliente può presentare un reclamo, anche per lettera raccomandata A/R, a "PrestiNuova Spa presso Banca Popolare di Vicenza - Ufficio Reclami -Via Btg Framarin, 18, 36100 Vicenza" o per via telematica a reclamiodordinari@popvi.it. (i recapiti, compreso il fax, sono consultabili anche sul sito internet di PrestiNuova).

L'intermediario deve rispondere entro 30 giorni dalla data di ricezione del reclamo.

Se il reclamante non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine suddetto, può rivolgersi:

all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF), per il quale può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, o chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure scaricare dal sito internet di PrestiNuova la Guida all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile anche nei locali aperti al pubblico. Il ricorso all'ABF assolve alla condizione di procedibilità della domanda giudiziale di cui all'art. 5, 1° comma, del Dlgs 04/03/2010 n. 28;

ad altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie quale ad esempio, il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie finanziarie e societarie – ADR, consultando il sito www.conciliatorebancario.it.

Anche in assenza di formale reclamo all'intermediario, il Cliente che intenda esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia in materia di contratti bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente ad esperire il procedimento di mediazione ai sensi dell'art. 5, 1° comma, del Dlgs 28/2010, presso il Conciliatore Bancario Finanziario sopra indicato oppure presso un organismo iscritto nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.



LEGENDA

Ammortamento: è il processo di restituzione graduale del finanziamento mediante il pagamento periodico di rate comprendenti una quota capitale e una quota interessi. Il calcolo è eseguito con riferimento alla durata dell'anno commerciale (360 giorni).

Piano di ammortamento "francese": è il piano di rimborso del finanziamento che prevede rate costanti costituite da una quota di capitale crescente ed una quota di interesse decrescente.

Preammortamento: periodo iniziale del finanziamento nel quale le rate pagate sono costituite dalla sola quota interessi.

Rata: pagamento che il mutuatario effettua periodicamente per la restituzione del finanziamento secondo scadenze stabilite contrattualmente (mensili). La rata è composta da una quota capitale, cioè una parte dell'importo prestato, e da una quota interessi, relativa a una parte degli interessi dovuti a PrestiNuova per il finanziamento.

Rata costante: la somma tra quota capitale e quota interessi rimane uguale per tutta la durata del finanziamento.

TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale): è un indicatore sintetico del costo totale del credito espresso in percentuale sull'ammontare del prestito concesso, che comprende le seguenti componenti di costo del finanziamento:

- gli interessi;
- le spese di istruttoria ;
- gli oneri di distribuzione
- le commissioni finanziarie;
- le spese per la riscossione dei rimborsi stabilite dall'Ente datore di stipendio/pensione ;
- le spese per le assicurazioni o garanzie intese ad assicurare al creditore il rimborso del credito residuo in caso di morte.

Tasso fisso: il tasso di interesse che rimane fisso per tutta la durata del finanziamento.

TAN: Tasso Annuo Nominale.

Tasso di mora: è il tasso di interesse dovuto per il ritardato pagamento alla scadenza delle somme dovute in relazione al finanziamento concesso da PrestiNuova. Tiene conto – ai sensi della legge sull'usura – del tasso soglia degli interessi moratori stabilito dalla normativa in vigore.

Delegazione: con il contratto di Delegazione il Cliente si dichiara debitore, a titolo di finanziamento, nei confronti del delegatario dell'importo complessivo risultante dal capitale erogato e degli oneri di attivazione del prestito indicati nel precedente quadro "Condizioni Economiche".

Rimborso del Capitale Lordo: il Cliente si obbliga a restituire l'intero capitale lordo mediante delegazione di pagamento (artt. 1268-1271 c.c.) conferendo al proprio datore di lavoro mandato irrevocabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 1723 comma 2 c.c.

Quote mensili: la misura della quota di stipendio delegata viene convenuta in ragione della capacità dello stipendio e delle esigenze di finanziamento del Cliente. Le quote saranno tutte uguali mensili e consecutive (nella misura convenuta), comprensive delle quote di ammortamento del capitale e degli interessi.

Trattenute in presenza di rinnovo: nel caso di stipulazione di contratto di Cessione per rinnovo di precedente prestito, il mutuante potrà trattenere la somma necessaria per l'estinzione obbligatoria, o facoltativa se richiesta dal Cliente, per estinguere il precedente indicato prestito.

Amministrazione datrice di lavoro: per l'effetto della Delegazione, l'Amministrazione dalla quale il mutuatario dipende sarà obbligata a norma di legge e, per quanto possa occorrere, anche per volontà del mutuatario medesimo, a prelevare mensilmente dalla sua retribuzione la quota di stipendio delegata (nella misura convenuta), a decorrere dal mese successivo dalla notifica del contratto, ed a versarla, entro il giorno 5 di ogni mese, al delegatario.

Interessi di Mora: in caso di mancato pagamento delle rate mensili del prestito verranno applicati gli interessi di mora in misura pari al tasso d'interesse nominale annuo (TAN) applicato al prestito maggiorato dello spread indicato nel precedente quadro "Condizioni Economiche".

Montante: retribuzione globale ceduta pari all'importo della rata per il numero delle rate